

6 – LE PARTECIPAZIONI

6.1 - In genere. Le società "in house providing"

Negli ultimi decenni lo sviluppo del sistema camerale è stato perseguito dall'Unioncamere essenzialmente attraverso la costituzione e la partecipazione in società di diritto privato, secondo scelte effettuate al fine di corrispondere alle nuove necessità di sviluppo e di migliore articolazione del sistema camerale. Non mancano però casi nei quali l'ente persegue i propri fini istituzionali partecipando o anche costituendo persone giuridiche private: è il caso dell'Istituto "Guglielmo Tagliacarne", che ha natura giuridica di fondazione di diritto privato.

Storicamente, siffatte scelte gestionali hanno anticipato, da parte dell'ente, una chiara base normativa, tanto è vero che le partecipazioni sono state esplicitamente consentite soltanto con l'art. 2 comma 2 della legge n. 580/93, rimasto inalterato anche dopo la riforma di cui al decreto legislativo n. 23 del 2010. Detta norma dispone che le camere di commercio *"per il raggiungimento dei propri scopi ... promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture d'interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi e società"*.

L'attuazione, che di tale norma è stata concretamente posta in essere, ha condotto l'ente ad affidare, in prevalenza, il perseguimento delle esigenze del sistema camerale a società costituite secondo il diritto privato, ma operanti sostanzialmente come un elemento dell'articolazione amministrativa dell'ente (trattasi delle cd. società "in house providing"). Tali esigenze possono essere così riassunte:

- fornitura di beni e prestazioni di servizi, senza fini di lucro, nell'interesse sia dell'Unioncamere che dei soggetti appartenenti al sistema camerale;
- gestione comune di alcuni progetti speciali e di convenzioni e accordi stipulati con altri soggetti pubblici, nonché svolgimento in comune di funzioni ed erogazione di servizi istituzionali propri delle camere di commercio, al fine di realizzare economie di scala nell'interesse di tutto il sistema camerale e, in definitiva, nell'interesse del modo produttivo.

Non sono mancate, peraltro, società costituite in attuazione di specifiche previsioni normative dettate per corrispondere alla necessità di assicurare servizi per il mondo delle imprese: è il caso di Infocamere, prevista dal D.P.R. n. 581 del 1995 per la gestione telematica del Registro delle imprese, e di BMTI (Borsa merci telematica italiana), società consortile costituita sulla base del D.M. n. 174 del 2006.

Al fine di salvaguardare un corretto equilibrio concorrenziale ed anche per regolamentare siffatti processi di "esternalizzazione" di funzioni pubbliche mediante lo strumento societario – essenzialmente nel senso di assicurare l'esclusività dell'oggetto sociale di siffatte società - il legislatore è intervenuto, disponendo (art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite da amministrazioni regionali o locali, non possano svolgere prestazioni a favore di soggetti pubblici o privati diversi dai soci, né partecipare ad altre società o enti. Trattasi di un limite che opera anche nei confronti delle società costituite dalle camere di commercio, come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 322 del 25 settembre 2007, emesso su richiesta della Regione Toscana. In termini più generali, la giurisprudenza, anche comunitaria, assimila ormai, in tema di appalti e contratti pubblici, le cd. società "in house" ai soggetti pubblici che sono tenuti a rispettare il principio della parità di trattamento e il divieto di comportamenti discriminatori, salvo che per le operazioni riconducibili a fattispecie di "negoziato interno" tra società e ente controllante, esonerate perciò dalle regole di concorrenza fissate dal diritto comunitario e, sul piano nazionale, dal Codice degli appalti.

Siffatto principio di "esclusività" è stato, sia pure indirettamente, rafforzato dal legislatore, il quale ha disposto [cfr. commi da 27 a 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)] che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs. n. 165/01 (quindi, anche le camere di commercio e l'Unioncamere) non possono né costituire né mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e prestazione di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In definitiva, il legislatore ha reso obbligato il carattere di esclusività delle prestazioni rese dalle società "in house" verso gli enti che partecipano al loro capitale e, coerentemente, ha vietato una partecipazione delle società in questione in altre società commerciali. Verificandosi, poi, siffatta seconda fattispecie, vale a dire quando si tratta di partecipazioni che ricadono nel suddetto divieto, gli enti del sistema camerale dovranno disporre, con deliberazione motivata e con procedure negoziali a evidenza pubblica, la cessione nel termine di 36 mesi dal 1 gennaio 2008, mentre, se si tratta di partecipazioni consentite, gli enti dovranno, come previsto dall'art. 19 comma 2 lettera a) del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (convertito con L. 3 agosto 2009 n. 102), adottare deliberazioni motivate di conferma, da sottoporre alla competente sezione della Corte dei conti.

Sul piano fiscale, i riflessi di siffatta rimodulazione del ruolo delle società in house sono stati favorevoli per il sistema camerale, in quanto il legislatore (cfr. art. 1 commi 261, lett. B), e 262 della legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha coerentemente rivisto la disciplina dell'esenzione IVA per le prestazioni di servizio effettuate dalle società consortili nei confronti dei soci consorziati, prevedendo che i soci di società consortili possano ricevere prestazioni esenti ai fini IVA, a condizione che:

- l'ammontare dei corrispettivi non ecceda i costi delle prestazioni, escludendo da questi qualsiasi altro "margine lordo" o ricarico finalizzato alla copertura di spese d'investimento o di miglioramento di prodotto;
- la percentuale delle prestazioni che danno diritto a detrazione risulti, per gli stessi soci, non superiore al 10% di quelle complessivamente effettuate nel triennio solare precedente.

6.2 – Stato di attuazione dell'obbligo di bilancio consolidato. Quadro d'insieme delle partecipazioni.

Nel corso del 2011 l'Unioncamere, come rilevato dal collegio dei revisori, ha avviato un tentativo di redazione di bilancio consolidato concernente i conti annuali soltanto delle società Dintec, Mondimpresa e Retecamere, oltre che ovviamente di Unioncamere.

In tal modo l'ente ha offerto anche un primo riscontro alle richieste espresse, per l'esercizio 2010, sia dal Collegio dei revisori che dalla Relazione della Corte dei conti. Peraltro, come già riferito nel precedente paragrafo n. 2.9, la predisposizione e la costruzione, in via sperimentale e provvisoriamente con riferimento soltanto all'esercizio 2010, di un modello di bilancio consolidato tra l'Unioncamere e le società "in house" comunque controllate – di diritto o di fatto – ha costituito l'oggetto di uno degli obiettivi che, assegnati al Segretario generale per il 2011 dal Comitato esecutivo con deliberazione del 23 febbraio 2011, sono stati conseguiti nello stesso 2011, come attestato dall'Organismo indipendente di valutazione. Inoltre, non sarà inutile rilevare che è stato approvato e avviato – nell'ambito della gestione del Fondo Perequativo 2009/2010 – un progetto di ricerca incentrato sull'implementazione del bilancio consolidato dell'intero sistema camerale e da realizzare con il contributo scientifico della "Universitas Mercatorum", quale società consortile "in house".

Siffatto documento di bilancio (che, al momento, è ancora privo della "nota integrativa") è stato presentato per "presa d'atto" al Comitato esecutivo nella riunione del 1 dicembre 2011 e risulta redatto con il metodo dell'integrazione globale, includendo quindi tutte le partite al netto delle rettifiche apportate per tenere conto

delle operazioni "infra-gruppo", senza tuttavia tenere ancora conto – per ragioni di semplicità - degli effetti fiscali di tali rettifiche. L'ente, nella circostanza, si è attenuto ai seguenti criteri:

- gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri, sono ripresi integralmente;
- i rapporti patrimoniali "infragruppo" sono integralmente eliminati, come i correlati utili e perdite;
- il valore contabile delle rispettive partecipazioni nei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento è eliminato;
- le differenze tra costo di acquisto della partecipazione e il patrimonio netto della partecipata sono, se negative, imputate a una posta del patrimonio netto consolidato denominata "riserve di consolidamento" ovvero, se positive, a una posta denominata "differenze di consolidamento";
- le quote di patrimonio netto di competenza di terzi sono iscritte in una voce "ad hoc" dello stato patrimoniale consolidato, così come nel conto economico consolidato i risultati d'esercizio di competenza di terzi sono inseriti in una voce denominata "avanzo/disavanzo economico di terzi".

L'iniziativa dell'ente va positivamente apprezzata, specialmente considerando lo stato della normativa al riguardo.

Va, infatti, puntualizzato che l'art. 2 comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009 n. 196) ebbe a prevedere, tra le altre deleghe legislative, l'emanazione di norme per la redazione, "secondo uno schema-tipo definito dal Ministro dell'economia e finanze," di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Ciò premesso, va osservato che, essendosi prorogato al 31 maggio 2011 - per effetto dell'articolo 2 comma 1 della legge 163 del 1 ottobre 2010 - il termine inizialmente previsto, l'esercizio della delega è avvenuto soltanto con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, mentre si attende tuttora l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione dello schema-tipo di bilancio consolidato, come previsto dall'art. 18 del citato decreto legislativo n. 91.

Tale adempimento si presenta come urgente, in quanto, anche a voler prescindere da un indefettibile obbligo legale, un bilancio consolidato deve ritenersi gestionalmente necessario, quanto meno per le società "in house", sulle quali l'ente è titolare, per definizione, di "attività di direzione e coordinamento", che, se svolte in "violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società

medesime”, comportano la diretta responsabilità dell’ente stesso, giusta quanto disposto dal novellato articolo 2497 Cod. civile. Va, inoltre, considerato che siffatto bilancio è necessario per consentire al socio investito dei poteri del cd. “controllo analogo” l’individuazione di economie di scala di tipo funzionale tra le diverse strutture societarie partecipate, anche per evitare sovrapposizioni di attività e le correlate diseconomie.

Nondimeno, pur in assenza di tale tipo di bilancio, è possibile – per il periodo considerato – elaborare un quadro d’insieme, sia pur parziale, delle partecipazioni dell’ente. Tale quadro d’insieme è riassunto nella tabella seguente.

Quadro d’insieme delle partecipazioni Unioncamere

Società	% di partecipazione Unioncamere al 31.12.11	Valore partecipazione al 31.12.10	Valore partecipazione al 31.12.11	Variazione percentuale	Patr.sociale netto al 31.12.10	Patr.sociale netto al 31.12.2011
Retecamere	75,52	1.264.406	791.242	-37,4	1.672.761	1.047.733
Dintec	46,24	508.252	540.294	6,3	994.292	1.168.461
Mondimpresa	67,81	434.620	531.816	22,4	503.378	587.536
Uniontrasporti	22,32	122.235	115.348	-5,6	547.403	718.480
Universitas Mercatorum	38,57	260.377	259.904	-0,2	675.443	680.628
Tecnoholding	2,86	7.494.734	7.494.734	0		
Tecocons	non comunicato	268.164	268.164	0		
Infocamere	3,61	2.051.146	2.051.146	0	42.143.604	42.900.395
Ecocerved	7,25	232.544	232.544	0	3.537.161	3.751.884
Job Camere	2,17	19.062	18.866	-1	1.421.595	2.193.990
Agroqualità	10,72	207.271	207.271	0		
Isnart	11,27	119.029	119.029	0	1.076.420	1.091.612
Meteora	non comunicato	79.378	79.378	0		
ISF – Ist. certif. dati fieristici	10	17.505	17.505	0		
Tecnoborsa	3,07	24.058	24.058	0		
Buonitalia	10	65.144	65.144	0		
IC Outsourcing	38	21.166	21.166	0	1.135.065	1.600.738
Tecoservice Camere	11,29	non iscritto in bilancio 2011 Unioncamere	non iscritto in bilancio 2011 Unioncamere		2.655.032	2.799.621
Borsa Merci Telematica italiana	3,31	Non iscritto in bilancio 2011 Unioncamere	Non iscritto in bilancio 2011 Unioncamere		2.408.529	2.409.411

Il valore totale delle partecipazioni iscritto a bilancio 2011 (vale a dire: esclusi i dati di Tecnoservice Camere e Borsa Merci Telematica Italiana) ammonta a € 12.837.616, in decremento del 2,7% rispetto all’omologo dato (€ 13.189.098) registrato nel 2010. Infatti, non può non essere rilevato che nel volume secondo del

bilancio di esercizio, dedicato alle "società in house e partecipazioni di rilievo", l'ente ha inserito i bilanci di società (Tecnoservice e Borsa Merci Telematica Italiana) che però non sono ricompresi nell'elenco delle partecipazioni indicate nella "nota integrativa" contenuta nel primo volume del bilancio in questione. Del pari, in detta nota integrativa si menzionano partecipazioni, che tuttavia sono assenti nel richiamato volume dedicato alle società: è il caso di Tecnoholding, Tecnocons, Agroqualità, Meteora, Istituto di certificazione fieristica, Tecnoborsa, Buonitalia.

Oltre alle summenzionate partecipazioni societarie in senso stretto, l'ente partecipa anche ad altre persone giuridiche, quali l'Istituto Guglielmo Tagliacarne e nell'IFOA (Istituto per la formazione di operatori aziendali).

Stante la rilevata incompletezza dei dati esposti nel bilancio dell'ente in riferimento al complesso delle proprie partecipazioni, non è possibile dettagliare maggiormente un quadro più affidabile dell'insieme di dette partecipazioni.

E' quindi auspicabile che i Ministeri competenti, ottemperando - in tempi brevi - all'emanazione delle norme regolamentari di loro competenza, consentano all'ente di redigere un vero e proprio bilancio consolidato secondo i modelli che saranno approvati.

7 – LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

7.1 – Considerazioni riassuntive dei dati contabili

Riassumendo i dati contabili salienti che caratterizzano l'esercizio considerato, può essere puntualizzato che il risultato del conto economico è rimasto in avanzo anche nel 2011, essendo passato in questo anno da un avanzo di € 798.784 nel 2010 a un avanzo di € 1.467.614. Va, in particolare, posto in evidenza che risultano in avanzo i saldi delle gestioni ordinaria, finanziaria e straordinaria.

Esaminando la dinamica degli oneri di gestione ordinaria (nel 2011 +11,6% rispetto al 2010), non può sottacersi che tale dato resta comunque inferiore all'incremento dei proventi di gestione ordinaria (nel 2011 +12,5% rispetto al 2010).

Quanto al patrimonio netto, si registra un aumento da 50.285 migliaia di euro nel 2010 a € 51.523 migliaia di euro nel 2011.

Va, tuttavia, considerato che, come si è detto nel precedente paragrafo n. 6.2, l'ente non ha potuto redigere, in assenza di schema regolarmente approvato dal Ministero competente, il bilancio consolidato con le proprie società "in house", pur dovendosi dare atto dell'avvio, ad iniziativa dello stesso ente, di un parziale e sperimentale bilancio consolidato.

7.2 – Considerazioni in tema di organizzazione dell'ente

7.2.1 – Duttilità dell'articolazione territoriale del sistema camerale

Il legislatore ha affermato in modo espresso il principio dell'autonomia funzionale del sistema camerale, sul punto conformandosi interamente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. decisione n. 347 del 2007), che ebbe a definire le Camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale in rappresentanza delle imprese operanti sul territorio, ancorché articolati come una "rete" che opera a livello nazionale.

Va inoltre considerato che, con la nuova normativa del 2010, l'istituzione camerale è stata sganciata dal collegamento necessario con l'istituzione provinciale sia prevedendo, come condizione per l'istituzione di nuove Camere, l'associazione di almeno 40.000 imprese, sia obbligando le Camere già istituite, ma con meno di 40.000 imprese iscritte, ad associarsi per lo svolgimento delle loro funzioni, sia consentendo alle Camere già istituite o di accorpate le relative circoscrizioni o di organizzare – in forma associata – i propri uffici per svolgere, in tale forma, le attività a essi demandate.

L'Unioncamere ha promosso, nel corso del 2011, siffatti processi di aggregazione tra le realtà camerali, che hanno trovato ampia adesione nel sistema, come è dimostrato dal fatto che, alla chiusura dell'esercizio considerato, soltanto 7 delle 105 Camere già istituite non avevano avviato iniziative di associazione con altre Camere. Ne consegue che il sistema camerale deve ritenersi, già attualmente, organizzabile in coerenza con il programma della prospettata riduzione dell'istituzione "Provincia".

7.2.2 – Rafforzamento della partecipazione delle Camere nell'organo assembleare dell'Unione

Con la riforma statutaria deliberata nel luglio del 2012 (cfr. il nuovo articolo 5 comma 3) l'ente ha risolto le più rilevanti criticità emerse, nell'applicazione delle precedenti disposizioni statutarie, in conseguenza del previgente divieto di delega in ogni caso d'impedimento del presidente camerale, anche nel caso di impedimento assoluto da parte di questi e persino in caso di vacanza della carica, salvo il caso di commissariamento della Camera, in quanto – in questo caso – il commissario esercita tutti i poteri degli organi ordinari, ivi compresi quelli di presidente camerale.

Infatti, con il nuovo Statuto è ora consentita la delega dei poteri del presidente camerale, ovviamente in caso di suo effettivo impedimento, per partecipare alle assemblee dell'Unione, eccezion fatta per le deliberazioni concernenti l'elezione degli organi dell'ente ovvero la sostituzione di alcuni dei loro componenti.

7.2.3 – Mantenimento del carattere rappresentativo dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere

La formulazione delle disposizioni legislative approvate negli ultimi anni al fine di contenere la dinamica della spesa pubblica, aveva posto le premesse per il verificarsi di una situazione anomala per l'ente, consistente in una composizione tutta "esterna" dell'organo collegiale amministrativo, del quale avrebbero potuto far parte soltanto 5 componenti tra rappresentanti ministeriali e rappresentanti regionali, ma nessun componente del sistema camerale, malgrado l'indiscutibile natura associativa dell'Unioncamere.

Infatti, l'Unioncamere, in quanto ente pubblico ricompreso nell'elenco tenuto dall'ISTAT ai fini della redazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, avrebbe dovuto ridurre a 5 la composizione del comitato esecutivo: ciò alla stregua del D.L. 78 a 5 componenti, mentre, ai sensi del novellato art. 7 comma 6 della legge n. 580/93 (come modificato dal decreto legislativo n. 23/10), nello stesso organo avrebbero dovuto essere presenti 3 componenti a designazione ministeriale e 3 componenti a designazione regionale.

Nel corso del 2011 e, da ultimo, nell'agosto 2012 il legislatore, con le disposizioni meglio indicate nel precedente paragrafo n. 2.3, ha modificato le norme di contenimento della spesa poste con il citato decreto legge n. 78/10, prevedendo che

- la composizione degli organi di amministrazione dell'Unioncamere può, per ragioni di rappresentatività della realtà camerale, raggiungere le dimensioni di 1/3 rispetto al numero delle camere associate ($105/3 = 35$);
- i rappresentanti di designazione ministeriale e regionale non compongono propriamente l'organo amministrativo, ma siedono in esso in qualità di "invitati permanenti".

Di conseguenza, al momento in cui si predispose la presente Relazione, nell'organo in questione, come emerso dal rinnovo deliberato in data 5 luglio 2012, sono presenti, oltre ai tre rappresentanti ministeriali e ai tre rappresentanti regionali, 35 presidenti camerali, tra i quali 6 componenti eletti dall'organo assembleare dell'ente, e ben 29 componenti di diritto: il presidente, gli otto vice-presidenti e i venti presidenti delle Unioni regionali (tra essi compreso il presidente della Camera di Aosta).



PAGINA BIANCA

**UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(UNIONCAMERE)**

ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSA

Il secondo anno di attuazione del piano triennale è stato caratterizzato da un repentino peggioramento dello scenario economico, dopo un primo semestre in cui sembravano consolidarsi i - seppur tenui - segnali di ripresa dell'attività produttiva. Le gravi incognite sullo scenario macroeconomico, legate alla crisi dei debiti sovrani, si sono ripercosse ben presto sull'evoluzione a breve del nostro sistema imprenditoriale. Pur in una situazione critica, resa evidente da una continua flessione dei consumi e degli investimenti, nonché da un inasprimento delle condizioni di accesso al credito, l'economia reale del nostro Paese ha mostrato alcuni segni di tenuta: la crescita continua del tessuto imprenditoriale e l'incremento dell'export per tutto il 2011 ci hanno infatti consegnato l'immagine di un Paese ancora vitale e reattivo.

Lo scenario che dal 2011 è andato concretizzandosi presenta quindi nuove sfide, ma è al contempo ricco opportunità, per le imprese e per tutti gli attori istituzionali che lavorano al loro fianco. A partire dal Sistema camerale, chiamato all'attuazione e al consolidamento di nuovi ruoli che lo rendono ancor più protagonista – con il concorso delle altre Pubbliche Amministrazioni, del mondo delle professioni e, non da ultime, delle associazioni – nel garantire efficaci azioni di supporto e di accompagnamento al rilancio delle economie locali. E' su queste basi che ha preso forma il lavoro dell'anno 2011, con lo sguardo comunque rivolto ad assicurare la coerenza di tale impegno rispetto agli obiettivi strategici del piano triennale del Sistema camerale da portare a conclusione nel 2012, obiettivi sui quali si è, quindi, intervenuti attraverso una necessaria (ri)modulazione delle iniziative programmate in base, alle nuove priorità dettate dall'evoluzione dello scenario economico e istituzionale e dalla necessità di un rapido rilancio competitivo del nostro sistema imprenditoriale.

La discussione sviluppatasi sulla possibile riformulazione dei contenuti delle linee programmatiche, finalizzata a condividere le nuove priorità di riferimento per le attività e i progetti da mettere in campo per sostenere l'uscita dalla crisi del sistema produttivo italiano, ha peraltro rafforzato l'importanza strategica degli obiettivi alla base del programma triennale, rinnovando, al contempo, le modalità di azione del Sistema camerale:

- **sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territori**, migliorando le condizioni di contesto per la nascita e il rafforzamento delle imprese e per generare benessere diffuso;
- **rafforzare il mercato e tutelare il made in Italy**, promuovendo l'eccellenza italiana nel mondo e garantendo la concorrenza e la trasparenza dei mercati;
- **promuovere la riforma del Sistema camerale**, rendendo le Camere più forti ed autorevoli sulla base delle funzioni a loro assegnate.

Seguendo questa impostazione, le iniziative da realizzare nel 2011 per rafforzare la competitività dei settori e delle economie locali – e rispondenti al principio della sussidiarietà, in una logica di efficienza – hanno avuto come obiettivi prioritari:

- **l'accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali**, seguendo i percorsi già tracciati da molte medie imprese industriali e dalle filiere da loro guidate, assistendo le aziende di più piccole dimensioni nell'individuazione di nuovi spazi di mercato (sia in termini di paesi di sbocco che di target di clientela servita) e investendo su tutta la rete camerale per una maggiore promozione all'estero;
- **la promozione dell'innovazione e la rivitalizzazione dell'offerta di beni e servizi made in Italy**, intervenendo sulle leve attraverso le quali il nostro sistema imprenditoriale (nel manifatturiero come nel turismo) è tuttora in grado di conquistare nuove fasce di mercato e rispondere a nuove esigenze di consumo della clientela nazionale e internazionale, valorizzando le tipicità dell'offerta italiana in un quadro di pieno rispetto delle regole;
- **il sostegno alla crescita dell'occupazione e all'innalzamento qualitativo della domanda di lavoro**, potenziando le iniziative nel campo dell'orientamento scolastico, supportando la programmazione formativa per le figure strategiche nei diversi sistemi economici locali e, in sintesi, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale;
- **la valorizzazione delle eccellenze dei territori e l'avvicinamento alle economie del Mediterraneo**, attivando percorsi di sviluppo locale coerenti rispetto all'offerta di qualità e ai saperi produttivi dei territori, sostenendo, al contempo, uno sviluppo economico integrato tra le diverse regioni del Paese;
- **il sostegno alla nascita e allo start-up delle imprese**, ponendo in essere iniziative mirate a diffondere la "cultura dell'imprenditorialità", attraverso la diminuzione del peso della burocrazia sulla nascita dell'impresa, e favorendo l'individuazione di nuove opportunità imprenditoriali per i giovani e per chi cerca di rientrare nel mondo del lavoro, promuovendo l'imprenditorialità femminile, lo sviluppo del terzo settore e assistendo il passaggio generazionale;

- **l'affiancamento alle imprese nel reperimento dei capitali e nell'accesso al credito**, attraverso lo sviluppo di accordi con il sistema bancario e le professioni per affrontare le nuove sfide di Basilea 3, rafforzando l'affidabilità finanziaria delle imprese, affinando il rating d'impresa, fino al miglior utilizzo degli strumenti di garanzia;
- **il rilancio della produttività dei sistemi d'impresa e del sistema Paese**, promuovendo sul primo versante, nuove e più efficienti modalità di aggregazione tra le PMI – in primis la formula delle reti d'impresa – in grado di ammortizzare e sfruttare appieno gli investimenti connessi agli sviluppi dell'innovazione e alla penetrazione dei mercati; sul secondo versante, programmando interventi che hanno risposto all'esigenza di maggiore efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, di attivazione di nuove reti per la semplificazione e lo sviluppo delle imprese (dalle autostrade informatiche a banda larga, alla fornitura di energia a minor costo, allo strumento del project financing per le opere minori), di giustizia civile più rapida.

Nella definizione delle linee di attività per l'anno 2011 si è tuttavia tenuto conto non solo delle priorità imposte dall'esigenza di riattivare la crescita economica, ma anche degli importanti cambiamenti del quadro delle regole di riferimento del Sistema camerale, di cui la riforma della legge 29 dicembre 1993, n.580 è stato senz'altro il punto di partenza.